

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE

NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N° 80213470588)

SMART CIG Z2A32577FA

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società xxxxxxx con sede legale in xxxxxxxx, per la fornitura di n. 1 batteria di propulsione per un Smg. Classe TODARO, per l'importo complessivo di xxxxxxx(dx/00) (IVA non imponibile).

L'anno duemilaventuno, il giorno xx del mese di xx in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n. 80213470588).

Innanzitutto a me, dott. Emanuele GIULIANO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47

della legge 16/02/1913, n.89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n. 246.

SONO COMPARI

La Dott.ssa Emilia ZIELLO - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'A.D., giusta quanto risulta dal Decreto della Direzione degli Armamenti Navali nr. 1 in data 12/01/2021, Registrato dalla Corte dei Conti in data 27/01/2021, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società", il sig. xxxxxxx, nato a xxxxx il xxxx, in qualità di Procuratore della xxxxx con sede legale in xxxx, xxxxx (Partita IVA xxx), come risulta dalla procura in data xxxxxxx.

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- in relazione all'espletamento della procedura ristretta Gxxxxx con aggiudicazione all'offerta

economicamente più vantaggiosa mediante presentazione di offerte segrete, è stato inviato in data xxxxxx l'invito a presentare offerta, mediante pubblicazione sulla piattaforma online [https : // www .acquistinretepa .it](https://www.acquistinretepa.it), alla seguente Società:

xxxxxx con sede legale in xxxxxx, per la fornitura di una batteria di propulsione per un Smg. classe TODARO, ad un prezzo base della gara stabilito dall'A.D. di Euro 2.300.000.00 (duemilionitrecento/00) (IVA non imponibile) di cui oneri per rischi da interferenza pari a Euro xxxxx (xxx/0xx), non soggetti a sconto;

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (Navarm) ai sensi degli artt. 17, 19, 22 e 25 del D.Lgs. 15.11.11 n. 208;

- alla predetta procedura ha presentato offerta la Società xxxxxxxx

- in base alla valutazione tecnico-economica, l'offerta della predetta Società è risultata congrua per un importo complessivo di Euro xxxxx(xxxxxxxxx) di cui oneri per rischi da interferenza pari ad Euro xxxx (Euro xxxxxxxx/06) non soggetti a sconto;

- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di integrità" sottoscritto in data xxxxx, allegato al contratto;
- in data xxxxx è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto, poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 208/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza", valgono le condizioni fissate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.P.R. 15.11.2012 n. 236 "Regolamento per gli appalti della difesa" nonché del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali. La citata normativa, benché non allegata al presente contratto, ai sensi

dell'art. 99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento, di seguito denominato R.U.P., è il Direttore pro tempore della 3^a Divisione.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. nr. 49/2013, l'A.D. individua in COMFLOTOSOM l'Ente Committente, di qui in avanti denominato "E.C.", al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, di cui al suddetto articolo.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire:

Lotto 1: disinstallazione batteria esistente, smaltimento batteria esausta ed installazione della nuova batteria a bordo;

Lotto 2: fornitura di batteria di propulsione non attivata, trasporto all'unità di destinazione;

Lotto 3: attivazione batteria a bordo e capacity

test;

Lotto 4: revisione completa impianti ausiliari;

Lotto 5: trattamento locali batteria.

4.2 I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica di Fornitura, anche denominata "STF" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto al quale si allega.

4.3 In relazione alle attività contrattuali è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società. Tale documento è allegato al presente contratto.

4.4 È fatto obbligo alla Società di redigere un ulteriore DUVRI da sottoporre per la preventiva accettazione all'A.D., in tutti i casi in cui personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura e delle prestazioni è di Euro xxxxx (xxxxx/00) di cui Euro xxxxx (Euro xxxxx/06) per i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze ed Euro xxxxx (Euro xxxxx/99) per i costi interni della sicurezza dell'azienda.

Il dettaglio dei singoli lotti è il seguente:

lotto 1 - 1 rata: xxxxx € (xxxxx,xx €);

lotto 1 - 2 rata: xxxxx € (xxx,xx €);

lotto 2: xxx € (xxxx,xx);

lotto 3: xxx € (xxxx,xx €);

lotto 4: xxx€ (xxxx,xx €)

lotto 5: xxxxx € (xxxx,xx €).

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificato all'art. 103

del D.Lgs. n. 50/2016 la Società ha presentato fideiussione bancaria n. xxxx di Euro xxxx(xxx/xx), rilasciata dalla xxxxx in data xxx pari al xx% dell'importo contrattuale, in base al combinato disposto dell'art. 103, comma 1, e dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Il predetto deposito sarà svincolato con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

La ditta si impegna a fornire all'Amministrazione Difesa, prima della fornitura della batteria di propulsione non attivata (lotto 2), apposita integrazione alla suddetta polizza idonea a coprire il contratto per la durata del periodo di garanzia della batteria di propulsione, pari a xx anni o 1250 numero di cicli equivalenti, relativamente alla capacità, che non dovrà essere inferiore all'80% di quella nominale. La dichiarazione di fine garanzia sarà emessa da parte dell'Ente/Comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^ Divisione, in formato elettronico sulla base degli esiti dell'ultimo Capacity test.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)

La durata massima contrattuale è di 630 giorni solari a decorrere dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale, fermo restando le modalità operative di seguito indicate.

La durata dei singoli lotti è così suddivisa:

Lotto 1: 110 gg.ss. a decorrere dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione, inviata dall'E.C., dell'autorizzazione a iniziare le attività suddette. In occasione dell'installazione a bordo della batteria, la Società è tenuta ad ovviare (a proprie spese) a tutti gli eventuali impedimenti alla corretta sistemazione derivanti da una non perfetta corrispondenza degli elementi forniti con quelli sbarcati.

Lotto 2: 300 gg.ss a decorrere dall'avvio dell'esecuzione contrattuale;

Lotto 3: 20 gg.ss. a decorrere dal completamento delle attività relative al lotto 1 e 2;

Lotto 4: 150 gg.ss. a decorrere dalla messa a disposizione dell'unità;

Lotto 5: 50 gg.ss. a decorrere dal completamento delle attività di smontaggio del lotto 1.

Trattandosi di contratto di fornitura e prestazioni, si procederà come segue.

7.1 I materiali di cui all'articolo 4 **lotto 2** del presente contratto saranno oggetto di comunicazione, di approntamento alle prove di verifica di conformità da effettuare presso la Società ai sensi dell'articolo 113 del D.P.R. 15.11.2012 n. 236, inviata da parte della Società all'E.C. e al R.U.P., entro 300 giorni solari a decorrere dal ricevimento da parte della Società della lettera, con la quale il R.U.P. comunicherà l'avvio dell'esecuzione contrattuale.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

7.2 Verifica di conformità in ditta.

La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i materiali oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati

ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2, paragrafo 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'Allegato Tecnico Articolo 3.

7.2.1 La Commissione dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 20 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità.

Nel caso di indisponibilità del NUC per fatto attribuibile a colpa della Società, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del contratto.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione

della penalità, i termini per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità si intenderanno rispettati.

7.2.2 Le prove di verifica di conformità in ditta saranno condotte sugli elementi selezionati dalla Commissione secondo i criteri riportati nella STF.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità in ditta ritenga di dover effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nella STF, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante Test Memoranda.

7.2.3 Sulla base di quanto riscontrato nelle prove di verifica di conformità, la Commissione indica se le prestazioni siano o meno collaudabili. Qualora vengano rilevati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un adeguato termine, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili verrà valutata la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

7.2.4 Gli esiti delle prove di verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società e all'E.C..

7.2.5 Le prove di verifica di conformità dovranno concludersi con l'emissione del Verbale di verifica di conformità, da emettersi entro il termine di 60 giorni solari decorrenti dalla relativa data di comunicazione di approntamento alla verifica inoltrata dalla Società.

7.2.6 Le modalità di consegna degli elementi di batteria sono indicati al paragrafo 5 della STF.

La consegna degli elementi da imbarcare dovrà avvenire in tempo utile per l'installazione a bordo previa autorizzazione dell'E.C.. Contestualmente dovrà essere eseguita la consegna degli elementi di rispetto. Il trasporto dal sito di produzione al luogo designato per lo stoccaggio/installazione verrà effettuato a carico della Società.

7.3 A conclusione delle suddette prove di verifica di conformità, con esito positivo e della consegna dei materiali, l'E.C. provvederà ad inviare al R.U.P. il Verbale di Verifica di Conformità nonché gli altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il

conteggio degli eventuali giorni di ritardo). Il R.U.P. approvato il Verbale, emette il Certificato di pagamento e lo trasmette alla Società ai fini dell'emissione della fattura e alla 12^ Divisione di NAVARM.

7.3.1 L'ente cui compete la presa a carico dei materiali destinati a magazzino provvederà tempestivamente ad inviare alla 12^ Divisione e per conoscenza all'E.C. ed alla 3^ Divisione di NAVARM, il proprio verbale attestante l'inizio delle operazioni di accettazione e presa a carico del materiale fornito.

7.4 Verifica di conformità degli impianti e Capacity Test.

La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i materiali e le prestazioni oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali, dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa

documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2, paragrafo 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'Allegato Tecnico Articolo 3.

7.4.1 Le prove di verifica di conformità saranno condotte a bordo e al termine delle stesse la ditta dovrà redigere apposito report sullo stato della batteria installata.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nell'Allegato Bravo alla STF, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante Test Memoranda.

Relativamente al particolare requisito della capacità elettrica in A/h questo va comprovato con una prova di scarica alle 20 ore, gli elementi esaminati dovranno presentare una capacità non inferiore al 100% di quella prevista da specifica tecnica.

7.4.2 Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nell'Allegato Bravo alla STF (verifica di capacità). Le prestazioni tecniche e le caratteristiche

elettriche non dovranno essere inferiori al 100% dei dati riportati nella STF. Alcune verifiche (peso e isolamento elettrico) dovranno essere condotte necessariamente prima dell'installazione a bordo.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

7.4.3 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione o il soggetto che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un adeguato termine, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili verrà valutata la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito

dell'esecutore.

7.4.4 Gli esiti delle prove di verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società, al D.E.C., alla Divisione tecnica competente e al R.U.P., ai fini della relativa accettazione.

7.4.5 La verifica di conformità dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni solari decorrenti dalla data di approntamento alle prove di verifica di conformità.

Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione III del D.P.R. 236/2012 (artt. 112/116)

7.5 Manuali Tecnici.

La bozza del Manuale Tecnico in edizione commerciale, in lingua Italiano o Inglese, dovrà essere preventivamente presentata per l'approvazione presso la 3^a Divisione di NAVARM in formato digitale, che la restituirà unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva (vedasi NAV-70-7610-0002-34-00B000 "Normativa per l'informatizzazione della manualistica navale" e NAV-80-9999-0013-14-00B000 "Specifiche Tecniche per la compilazione dei

Manuali Tecnici per apparecchiature e sistemi navali militari").

Entro 60 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione con la quale verrà disposto la consegna in versione definitiva, il manuale tecnico in versione definitiva (in formato digitale) sarà presentato per il "Visto si Stampi".

I manuali dovranno in ogni caso essere consegnati in versione definitiva entro la data di consegna della batteria installata a bordo.

Una copia cartacea dovrà essere consegnata a bordo.

7.6 Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il DEC propone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

7.7 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante una delle seguenti modalità:

a) Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

7.8 A conclusione delle suddette prove di Verifica di Conformità con esito positivo l'E.C. provvederà ad inviare al R.U.P. il Verbale di Verifica di conformità nonché gli altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo). Il R.U.P. approvato il Verbale, emette il Certificato di Pagamento e lo trasmette alla Società ai fini dell'emissione della fattura e alla 12^a Divisione di NAVARM.

ARTICOLO 7 bis (IMBALLAGGIO)

Gli elementi di batteria oggetto della fornitura a fronte del presente contratto e non destinati a bordo dovranno essere consegnati con idoneo imballaggio a lunga conservazione secondo quanto previsto dallo STANAG 4280.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 È ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, relativamente alle attività di disinstallazione,

rimozione, smaltimento della batteria esausta; installazione a bordo della batteria nonché per il trattamento dei locali batteria e la revisione degli impianti ausiliari. Le attività oggetto di subappalto dovranno essere specificate in sede di preventivo successivo alla richiesta di intervento e autorizzate dall'E.C..

8.2 L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

8.3 Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

8.4 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

9.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non preventivamente autorizzata dal R.U.P., previa disposizione conforme dell'ente deputato all'approvazione del contratto, con le procedure di cui al presente articolo.

9.2 L'A.D. può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del contratto, a condizione che tali varianti non alterino la natura generale del contratto;
- intervenga la possibilità di utilizzare materiali,

componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la Società presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'A.D.;

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al R.U.P. e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La

lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

9.3 L'A.D. ha la facoltà di formalizzare le suddette varianti come segue:

- per quanto attiene le modifiche di dettaglio o le varianti tecnico-procedurali, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, mediante apposito verbale di concordanza sottoscritto dalle parti;

- mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto stesso, previa acquisizione del consenso della Società contraente, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei prezzi o dei termini di esecuzione previsti in contratto.

9.4 In caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche si rinvia a quanto previsto dall'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 10 (DILAZIONE E PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la dilazione di tale termine.

La richiesta di dilazione deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del R.U.P., con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Qualunque fatto dell'A.D. che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione del contratto dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

ARTICOLO 11 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 qualora circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione delle prestazioni a regola d'arte, il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs.50/2016, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 12 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

12.1 Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 8.4, 9.4, 11, 14 e 17.4 del presente contratto, l'A.D. può risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché 124 del D.P.R. 236/2012.

12.2 L'A.D. ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale

scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^a Divisione di NAVARM.

L'A.D. ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 16 (PAGAMENTI)

16.1 Successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P. la Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^a Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

16.2 Il pagamento avverrà nel modo seguente:

LOTTO 1.: 10% dell'importo contrattuale alla disinstallazione della batteria esistente e comprova dello smaltimento della batteria esausta;

- 10% dell'importo contrattuale all'installazione della nuova batteria presso l'unità di destinazione nonché dopo l'emissione dei pertinenti certificati di verifica di conformità definitivi con esito positivo

LOTTO 2.: 34% dell'importo contrattuale alla consegna a bordo della batteria di propulsione, dei relativi elementi di rispetto e del relativo manuale in versione definitiva.

L'avvenuta consegna della batteria dovrà essere certificata dal personale di bordo ed inoltrato all'E.C. che entro 30 giorni dall'avvenuta consegna invierà al R.U.P. il relativo Certificato di verifica di conformità unitamente all'avvenuta presa a carico degli elementi di rispetto da parte di COMFLOTSOM.

LOTTO 3.: 16% dell'importo contrattuale all'attivazione ed entrata in servizio della batteria. L'E.C. nominerà una apposita Commissione, con la partecipazione di personale di bordo, per la certificazione dell'entrata in servizio della batteria ed emetterà il relativo certificato di verifica di conformità definitivo con esito positivo.

LOTTO 4.: 15% dell'importo contrattuale alla avvenuta revisione completa degli impianti ausiliari attestato con apposito certificato di verifica di conformità definitivo con esito positivo;

LOTTO 5.: 15% dell'importo contrattuale all'avvenuta rimozione del trattamento di pitturazione esistente, smaltimento dei materiali, acquisto della nuova pitturazione ed applicazione del nuovo trattamento, dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità definitivo con esito positivo.

16.3 Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 23/50/2016, innovato dall'art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020, sarà eseguita l'anticipazione del prezzo in misura pari al 30 per cento dell'intero importo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, formata secondo quanto disposto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma della prestazione.

La fideiussione dovrà essere corredata dall'autentica notarile della sottoscrizione dell'atto da parte del o dei funzionari del soggetto fideiussore, il cui potere di firma deve essere certificato dal medesimo notaio. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione erogata. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata, in sede di liquidazione, nella misura del 30% dell'importo relativo a ciascuno Lotto.

16.4 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, le parti, considerata la particolare natura del presente contratto, alla cui esecuzione devono partecipare diversi organi dell'A.D., aventi varia dislocazione nel territorio, concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^a Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla ricezione della relativa fattura, se successiva alla emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P.. In

caso contrario il termine di pagamento decorrerà dalla data di emissione del Certificato di pagamento.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 17 (PENALITÀ)

17.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità ai termini di tempo, previsti al precedente articolo 7, sarà applicata per ogni giorno di ritardo, una penalità dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale cui l'inadempienza si riferisce, così come previsto all'art. 125 del D.P.R. 236/12.

17.2 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

17.3 Tutte le penalità comminate in base ai

precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

17.4 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

17.5 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 18 (RIDUZIONE DI PREZZO)

Ove, all'esito della verifica di conformità a bordo (Capacity Test), dovesse riscontrarsi il mancato

raggiungimento delle prestazioni elettriche previste dalla Specifica Tecnica, sarà applicata una riduzione del prezzo contrattualmente stabilito secondo le modalità di seguito riportate:

- diminuzione capacità totale inferiore al 3% rispetto al valore contrattuale: trattenuta di prezzo pari al 5% del prezzo complessivo degli elementi;

- diminuzione capacità totale di oltre il 3% rispetto al valore contrattuale: trattenuta di prezzo pari al 10% del prezzo complessivo degli elementi;

- diminuzione capacità totale di oltre il 5% rispetto al valore contrattuale: trattenuta di prezzo pari al 20% del prezzo complessivo degli elementi;

- diminuzione capacità totale di oltre l'8% rispetto al valore contrattuale: la batteria è rifiutata e non sarà effettuato alcun pagamento.

18.1 Revisione prezzo a favore dell'A.D.

Nel caso di revisione prezzi in favore dell'A.D., la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare richiedendo alla Società il corrispondente versamento in Tesoreria su capitolo in entrata che sarà successivamente comunicato, o

effettuando il recupero diretto sugli eventuali crediti a favore della Società, derivanti da contratti in corso.

ARTICOLO 19 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 20/04/94 n. 367 e ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, n° xxxx intestato al nome della Società contraente presso la xxxx AG, IBAN: xxx, xx: xxxx e la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. xx xx, nato a xxx (xxxxx/1xxxx).

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 20 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 21 (GARANZIE)

La Società è tenuta a fornire le seguenti garanzie:

21.1 una garanzia di 365 giorni solari dall'accettazione della batteria da parte dell'A.D. dopo l'entrata in servizio dell'Unità destinataria della fornitura, relativamente all'integrità fisica degli elementi, essendo assicurate le modalità di trasporto e maneggio, di immagazzinamento a terra ovvero di imbarco e le corrette condizioni di impiego a bordo del sommergibile.

21.2 garanzia sulla capacità elettrica della batteria installata a bordo con le seguenti modalità:

- la capacità elettrica della batteria completa non dovrà essere inferiore al 100% di quella contrattuale in occasione della prova di verifica contrattuale a batteria appena imbarcata come da STF.

- nei 6 anni successivi all'entrata in servizio o 1250 cicli equivalenti per la classe TODARO, la capacità non dovrà scendere al di sotto dell'80% di quella contrattuale, fatta salva la corretta esecuzione delle manutenzioni, in completo accordo con la documentazione tecnica fornita dalla Società. Il valore della capacità sarà accertato congiuntamente ai delegati della Ditta costruttrice in occasione di ciascun Capacity test con cadenza annuale secondo quanto riportato nella STF. La Società sarà convocata con apposita comunicazione da parte dell'Ente/Comando che ha in gestione il materiale. Il risultato della prova sarà comunicato a Navarm 3[^] Divisione.

21.3 a seguito di ciascuna verifica di capacità se la batteria non dovesse raggiungere i parametri di garanzia previsti, la Società è tenuta alla sostituzione a propria completa cura e spese, comprese la produzione di elementi, trasporto e la manodopera per le attività di imbarco e sbarco, di tanti elementi quanti necessari al superamento di suddetta soglia entro un massimo di sessanta giorni dalla comunicazione delle eventuali deficienze. Qualora la M.M. lo ritenga opportuno potrà richiedere interventi correttivi in alternativa

alla sostituzione degli elementi.

21.4 nel caso in cui la Società non riconosca il difetto o non lo riconosca completamente potrà fare richiesta motivata alla 3^a Divisione di NAVARM di riconsiderare le cause del difetto.

L'A.D. potrà:

- rilevare l'assenza del difetto;
- tollerare il difetto;
- determinare l'applicazione degli obblighi di garanzia;
- indicare le misure che la Società dovrà adottare in caso di successive produzioni al fine di evitare la ripetizione del difetto (modifiche del progetto, del ciclo produttivo, dell'applicazione del Piano di Qualità).

21.5 Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio. In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a propria cura e spese.

21.6 Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di

montaggio e smontaggio e quelle dei controlli ritenuti necessari dall'A.D..

21.7 Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato per il tempo durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui viene invitata la Società stessa ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 22 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

22.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

22.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui

all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'A.D. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 23 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al

Ministero della Difesa - NAVARM, 11^ Divisione.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

ARTICOLO 24 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio in xx, xx xx, xx xxx.

ARTICOLO 25 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A riguardo, si dà atto che l’A.D. ha trasmesso al contraente, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l’integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l’applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l’eventuale violazione, l’A.D. contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l’A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione,

non sarà obbligatorio per l'A.D. se non dopo che sarà approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli organi di controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti).

L'A.D. provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto.

In caso di mancata approvazione del contratto la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

Sig. xxxx

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART.16 - Pagamenti;

ART.25 - Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA'

Sig. xx xx

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott.ssa Emilia ZIELLO

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Emanuela GIULIANO

ALLEGATO TECNICO

ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI

Art. 1 (Requisito di codificazione)

1 I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

2 La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet [http : // www . difesa .it /Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm](http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm).

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

- codice NAVARM - CEODIFE numero 900021_0;

1. 2 (Attività di screening)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 30 decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque

responsabile, dal punto di vista tECnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 15 per richiedere la società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.''

1.3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene nECcessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la società dovrà inviare le proposte di

schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la società, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e l'Ente Logistico\Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 giorni per richiedere alla società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla società qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per

l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1. 4 (Flusso dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1. 5 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1. 6 (Collaudo dei materiali)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

1. 7 (Collaudo e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla società rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, Navarm 3[^] Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva¹, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da Maricomlog RMSN La Spezia in attuazione della normativa vigente).

1. 8 (Attestazione di avvenuta codificazione)

Navarm 3[^] Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

¹ La riserva si riferisce al completamento dell'iter codificativo.

1. 9 (Riferimenti e garanzie)

La società potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore potrà richiedere alla società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

1. 10 (Codice a Barre)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I.)= 241
- REFERENCE □Codice del costruttore (Cage) + Part Number□.

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

(a) verificare se la società ha avuto la disponibilità del NUC almeno giorni solari² prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

(b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

² Il tempo da indicare, in giorni solari, a cura della divisione tECnica dovrà essere compatibile con il numero degli articoli oggetto della fornitura.

ART. 2 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

2.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ'

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità certificato rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2015"

L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2110 Ed. D NATO quality assurance requirements for design, development and production.

Gli obblighi nei confronti dell'Amministrazione Difesa derivanti dalla applicazione di predette norme sono riportati nella NAV 50-9999-019-13-00B00: "Obblighi dell'Industria nei confronti della MMI in applicazione della Normativa NATO AQAP 2110 ovvero ISO 9001".

Tutte le attività di competenza della Società costruttrice afferenti la fornitura potranno essere soggette ad Assicurazione Governativa della Qualità (A.G.Q.); qualora sia necessario, essa sarà delegata dall'A.D. al Servizio Governativo di

Assicurazione Qualità del Ministero della Difesa estero, in base allo STANAG 4107 e conformemente a quanto previsto nella AQAP 2070.

La Società dovrà consentire il libero accesso al personale Governativo presso le proprie sedi/stabilimenti ed alla documentazione necessaria per poter svolgere le attività di Assicurazione Qualità Governativa. A discrezione del Responsabile di Assicurazione Qualità Governativa tale obbligo potrà essere trasferito ai subfornitori.

2.2 PIANO DELLA QUALITA'

La Società non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in presenza del "Piano per la Qualità" redatto conformemente alla pubblicazione AQAP 2105 ed alla NAV 50-9999-019-13-00B00: "Obblighi dell'Industria nei confronti della MMI in applicazione della Normativa NATO AQAP 2110 ovvero ISO 9001". Detto piano dovrà essere inviato al personale Governativo dello stato estero incaricato di svolgere le attività di Assicurazione Qualità Governativa (qualora richiesto) e al DIRETTORE DI ESECUZIONE/R.U.P..

Il Direttore di Esecuzione/R.U.P. dovrà esaminare il " Piano " e, comunicare alla Società il

risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 15 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Società, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, Navarm potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Società vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

2.3 TEST MEMORANDA

I "Test Memoranda", dovranno essere sottoposti dalla Società al Responsabile di Assicurazioni Qualità Governativa (G.Q.A.R.) ed al Direttore di Esecuzione/R.U.P..

In caso di mancata approvazione o di richiesta di integrazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro i tempi indicati dal Direttore di Esecuzione.

Qualora durante l'esecuzione delle verifiche di conformità fosse ritenuto necessario, effettuare ulteriori prove oltre a quelle previste, esse dovranno essere formalizzate mediante ulteriori test memoranda.

2.4. CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La Società, al termine del collaudo interno finale con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B all'AQAP 2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data report o rapporti di prova) prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

Il Responsabile del Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R.) comunicherà alla Società le decisioni della M.M. in merito alle successive azioni da

svolgere a carico della Società prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

**ARTICOLO 3 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE -
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 (REACH)**

3.1. La aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i..

3.2. La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al punto 1 vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

3.3 Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al

responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un "Attestato di conformità", in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

c) elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative "schede di sicurezza".

3.4. La produzione dei documenti di cui al

precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

**ARTICOLO 4 (LEGGE 27 MARZO 1992, N.257 - NORME
RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO)**

La Società, in virtù degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n.257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche, garantisce, e ne darà esplicita dichiarazione, che la fornitura oggetto del presente contratto, comprensiva degli eventuali materiali subappaltati e/o sub-forniti, non contiene amianto.